



Nicola Colaianni

(ordinario di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”)

Il crocifisso tra Roma e Strasburgo *

SOMMARIO: 1. Una norma senza legge – 2. Le sentenze di Roma ... – 3. ... e quella di Strasburgo – 4. La prospettiva della legge.

1 - Una norma senza legge

La questione della legittimità dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche (e, andrebbe aggiunto, in quelle di giustizia, negli uffici pubblici, ecc.) è sorta ufficialmente all’indomani della stipulazione dell’accordo di revisione del concordato del 1929. Non, beninteso, che non venisse agitata già dopo l’entrata in vigore della Costituzione. Ma è solo nel 1984, in sede di revisione dei patti lateranensi, che “di comune intesa” con la Santa Sede il principio della religione cattolica come religione dello stato (contenuto nello statuto albertino) è stato considerato “non più in vigore”.

Che quel principio fosse alla base delle norme che prevedevano l’esposizione del crocifisso non appare seriamente dubitabile sul piano strettamente giuridico. Sarà del resto la stessa corte costituzionale ad evidenziare come la visione, strumentale alle finalità dello stato, della religione cattolica quale “religione dello Stato”

“stava alla base delle numerose norme che, anche al di là dei contenuti e degli obblighi concordatari, dettavano discipline di favore a tutela della religione cattolica, rispetto alla disciplina prevista per le altre confessioni religiose, ammesse nello Stato”¹:

che è all’evidenza il caso anche delle norme sull’esposizione dell’immagine del crocifisso.

Invero, il “ritorno” con l’avvento del fascismo del crocifisso nelle aule delle scuole elementari² e poi di ogni ordine e grado³, nonché negli

* Il contributo è destinato alla pubblicazione nella rivista *Appunti di cultura e politica*, XXXIII, 2010, n. 3.

¹ Corte cost., sent. 329/1997.

² Circ. min. p.i. 22 novembre 1922.



uffici pubblici in genere⁴ e nelle aule giudiziarie⁵, è comunemente indicato nella dottrina storica e giuridica come uno dei sintomi più evidenti del neo-confessionismo statale. Chiarissima in proposito, per esempio, la circolare 26.5.1926 già citata, secondo cui si tratta di fare in modo che

“il simbolo della nostra religione, sacro alla fede e al sentimento nazionale, ammonisca ed ispiri la gioventù studiosa, che nelle università e negli studi superiori tempra l’ingegno e l’animo agli alti compiti cui è destinata”.

Nondimeno, sentito in sede consultiva nel 1988, il Consiglio di Stato menava il can per l’aria: il nuovo concordato non tocca formalmente quelle norme e comunque il crocifisso è un simbolo ormai universale. Il dibattito riprenderà vigore per effetto del principio di laicità, che la Corte costituzionale affermerà l’anno successivo con una celebre sentenza⁶ redatta dal prof. Casavola (che ribaltava proprio una decisione del Consiglio di Stato, secondo cui gli studenti che non si avvalgono dell’ora di religione cattolica avrebbero dovuto svolgere un’attività alternativa senza comunque allontanarsi da scuola).

2 - Le sentenze di Roma ...

Quale incidenza sulla questione del crocifisso dare alla laicità? Due i filoni di pensiero, sostenuti rispettivamente dai giudici ordinari e dai giudici amministrativi. Due parallele che non si incontrano mai giacché la Corte costituzionale⁷, investita della questione, a differenza che nel caso dell’ora di religione non ha potuto affrontarla: si tratta, infatti, come detto, di norme regolamentari, prive del valore di legge richiesto per il giudizio avanti alla Corte.

Il primo orientamento, sostenuto dalla Corte di cassazione⁸, fa un uso conseguente del principio di laicità: il crocifisso è un simbolo religioso e la sua esposizione in un’aula scolastica (nel caso adibita a seggio elettorale) viola questo principio. Va assolto perciò lo scrutatore che legittimamente rifiuti di prestare il proprio ufficio per tale motivo. Come si vede, la sentenza – benché ampiamente motivata sul piano dei

³ Circ. min. p.i. 26 maggio 1926.

⁴ Ord. min. 11 novembre 1923, n. 250.

⁵ Circ. min. g. g. 29 maggio 1926, n. 2134/1867.

⁶ Corte cost., sent. 203/1989.

⁷ Corte cost., ord. 389/2004.

⁸ Cass., sent. 6 aprile 2000.



principi di diritto, applicabili ad ogni fattispecie - non riguardava direttamente la questione scolastica. Del che s'è avvalsa la giurisdizione amministrativa per sostenere tutt'altro avviso. Con il Tar del Veneto giunge a negare il valore religioso del crocifisso: segno, piuttosto, di "adesione ai valori secolarizzati del cristianesimo" e quindi "espressivo della stessa laicità dello stato". Con il Consiglio di stato riconosce, bensì, la caratterizzazione religiosa del simbolo, la sua "origine religiosa", ma non vede alcun contrasto con il principio di laicità perché anche i valori civili di convivenza, tolleranza, pluralismo sono «certamente laici, quantunque di origine religiosa».

Il contrasto con l'impostazione della Cassazione, e della stessa Corte costituzionale, è evidente. Muovendo dal significato autentico del crocifisso secondo la religione cattolica, la corte suprema si era attestata sui diritti della coscienza e sul principio di laicità, inteso come neutralità, imparzialità, non identificazione. Invece i giudici amministrativi ne traggono conseguenze opposte: il simbolo è religioso in senso stretto ma anche la laicità al fondo lo è, perché i valori civili che la sostanziano sono laici ma hanno un'origine religiosa e perciò ben possono essere simboleggiati dal crocifisso: anzi, «nel contesto culturale italiano appare difficile trovare un altro simbolo, in verità, che si presti, più di esso, a farlo». In questo scoperto gioco di parole c'è la celebrazione del paradosso, dell'identità dei contrari: infatti, il simbolo viene considerato religioso o in senso molto lato, in quanto cioè secolarizzato ad opera della maggioranza dei consociati, o in senso stretto con riferimento alle origini di valori, che però sono esattamente quelli «su cui lo stato stesso si fonda e che lo connotano», "laicamente sanciti per tutti". La sua esposizione nello spazio pubblico ha una «valenza formativa» e una funzione «altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni».

3 - ... e quella di Strasburgo

Non era pensabile che una simile posizione potesse essere condivisa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, cui, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, si sono rivolti i ricorrenti. Sinteticamente, il modello CEDU di laicità, quale risulta dalle sentenze rese nelle controversie in cui sono state convenute la Turchia⁹ e la Svizzera¹⁰, è stato finora quello

⁹ CEDU, *Karaduman*, 3 maggio 1993; *Leyla Sahin*, 24 giugno 2004 e 10 novembre 2005; *Refah Partisi*, 31 luglio 2001 e 13 febbraio 2003.

¹⁰ CEDU, *Dahlab*, 15 febbraio 2001.



francese nel suo disegno più radicale della neutralità dello spazio pubblico e del conseguente divieto di indossare liberamente - e quindi, deve ritenersi a maggior ragione, di esporre autoritativamente - simboli religiosi "nei luoghi in cui le persone sono dipendenti da lui o anche nei luoghi in cui sono particolarmente vulnerabili"¹¹.

Neppure c'erano dubbi sulla possibilità che la Corte potesse non considerare il crocifisso un "oggetto di venerazione religiosa"¹² sia in sé sia nella percezione che ne hanno gli "altri" in un determinato contesto. Di conseguenza, la Corte ritiene che

"l'esposizione obbligatoria di un simbolo di una data confessione nell'esercizio della funzione pubblica relativamente a situazioni specifiche sottoposte al controllo governativo, in particolare nelle aree scolastiche, viola il diritto dei genitori di educare i loro figli secondo le loro convinzioni e il diritto dei bambini scolarizzati di credere o di non credere".

Secondo il Governo italiano – che ha ottenuto, com'è noto, la possibilità di riesame della decisione - la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche non costituisce un "comportamento manifestamente lesivo del diritto di credere o di non credere" perchè "rispecchia un dato culturale ed è coerente con il sentire comune della popolazione italiana", con la "sensibilità media (l'unica riconosciuta dalla legge) ed il rispetto della tradizione locale", in cui "i valori della religione cattolica sono stati sempre profondamente radicati". La scelta di "mantenere il crocifisso è stata stimata come la più adeguata per conservare, in una società pluralistica, la pace religiosa e sociale": e "il legislatore nazionale è nella posizione migliore per apprezzare i sentimenti religiosi delle persone in un tempo e in un dato contesto".

Non sappiamo quanto questi argomenti potranno "sfondare". Quello principale sul sentimento popolare o sulla sensibilità media – altro che essere riconosciuta dalla legge - urta contro il chiaro divieto posto in questa materia dall'art. 3 cost., come interpretato dalla Corte costituzionale¹³:

"il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale, se può valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, è viceversa vietato laddove la Costituzione, nell'art. 3, 1° comma, stabilisce espressamente il

¹¹ Così la decisione CEDU, *Lautsi* del 3 novembre 2009.

¹² CEDU, sent. *Otto-Preminger Institut* del 20 settembre 1994.

¹³ Corte cost., sent. 329/1997.



divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto la religione”.

E, nel momento in cui si dispone l'esposizione del solo crocifisso, si differenzia appunto in base alla religione.

Tale condotta contrasta con il nuovo, o meglio precisato, ruolo attribuito allo Stato dalla Corte di Strasburgo: “*the neutral and impartial organiser of the exercise of various religions, faiths and beliefs*”¹⁴. Neutralità e imparzialità dello Stato intese non solo come parità di trattamento tra religioni nonché tra forme religiose e non religiose di credenza¹⁵ ma anche come garanzia di neutralità e imparzialità della vita religiosa entro lo Stato.

Il Governo assimila il diritto di non rimuovere il crocifisso dalle aule scolastiche a quello di “non rimuovere le immagini votive dalle strade pubbliche e le statue religiose dagli spazi pubblici” (rasenta il grottesco quando fa riferimento anche alle cattedrali e alle chiese). Ma così confonde, in modo davvero maldestro, lo spazio pubblico, inteso come dimensione urbana e fisica ad uso di tutti, con lo spazio pubblico, inteso come edifici pubblici in cui si esercitano i poteri costituiti (aula giudiziarie, uffici pubblici) e si svolgono i compiti di benessere (scuola, ospedali, ecc.) della Repubblica: cioè, le “situazioni specifiche sottoposte al controllo governativo”, cui unicamente si riferisce la decisione della Corte europea.

E che con riferimento a queste ultime situazioni la decisione della Corte di Strasburgo non costituisca forzatura alcuna – salvo, naturalmente, il diritto di critica e di impugnazione - è dimostrato dalla circostanza che così è stato disposto in un ordinamento analogo al nostro, quello della cattolica Baviera, per effetto di una sentenza del Tribunale costituzionale tedesco del 1995: fu dichiarata costituzionalmente illegittima l'affissione obbligatoria del crocifisso per l'influenza inevitabilmente esercitata sugli alunni, obbligati a partecipare alle lezioni confrontandosi di continuo con siffatto simbolo religioso.

In sostanza il ricorso del Governo si riduce alla richiesta del riconoscimento del “margine di apprezzamento” dei principi della Convenzione europea dei diritti umani da parte dei singoli Stati¹⁶: cioè

¹⁴ CEDU, sent. *Leyla Sahin*, cit., par. 107.

¹⁵ CEDU, sent. *Manoussakis*, 26 settembre 1996; *Hasan e Kausch*, 26 ottobre 2000; *Metropolitan Church of Bessarabia*, 13 dicembre 2001.

¹⁶ Cfr. **S. MANCINI**, *La supervisione europea presa sul serio: la controversia sul crocifisso tra margine di apprezzamento e ruolo contro-maggioritario delle Corti*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2009, pp. 4055 ss.



del “potere discrezionale, che in altri casi la Corte ammette per gli stati membri in settori come le relazioni tra Stato e Chiesa”. A questa invocazione, di carattere essenzialmente politico, di un’Europa a due o più velocità in materia di diritti umani è appesa la sorte del ricorso del nostro Governo.

Come bilanciare il diritto degli individui di manifestare la propria religione o credenza – e il dovere dello Stato di “aiutare i residenti a soddisfare le loro esigenze in materia di religione” – con l’esigenza di tutela dei diritti e delle libertà degli altri ed evitare che le scuole diventino luoghi di indottrinamento piuttosto che di istruzione pluralistica? Il margine di apprezzamento dovrebbe consentire, secondo il governo italiano, “un modus vivendi accettabile, variando da un paese all’altro”: per conseguenza, in Svizzera il velo - percepito come un “segno esterno forte”¹⁷ e quindi parte integrante dell’ambiente scolastico – non può essere portato da un’insegnante elementare musulmana, mentre in Italia il crocifisso rientrerebbe tra quegli “inerti”, la cui “semplice presenza” non si vede come “possa turbare le coscienze del non credente” .

4 - La prospettiva della legge

Il simbolismo di imposizione pubblica è uno strumento di potere. Esso viene utilizzato per indirizzare verso una tendenza determinata gli spazi di cui i pubblici poteri dovrebbero assicurare la neutralità. Infatti, il simbolo ha un “valore maggiore di quello che è solito essere ascritto alla realtà di fatto, così come si presenta”¹⁸. È il motivo per cui esso mette insieme – secondo il suo significato etimologico – ma perciò stesso separa dagli altri.

Quale politica del diritto nel momento in cui questi “altri” diventano sempre più numerosi, non si ritrovano più in quel simbolo e, invocando il principio supremo di laicità, insistono per la neutralità degli spazi pubblici, in cui il potere forma la sua volontà o svolge compiti a favore di tutti i cittadini e in cui?

Questo è il problema dinanzi al quale – formalmente, dal 1984, come s’è detto – si trova il nostro paese. E non vale a risolverlo la rievocazione dei tempi passati, quando – come recentemente s’è ricordato in polemica con la decisione CEDU¹⁹ – pur in regime

¹⁷ CEDU, sent. *Dahlab* cit.

¹⁸ C.G. JUNG, *Tipi psicologici*, in *Opere*, VI, Boringhieri, Torino, 1969-1993, p. 486.

¹⁹ C. CARDIA, *Segno identitario che unisce un popolo*, in *Avvenire*, 31 marzo 2010.



separatistico, a partire dall'epoca cavouriana, la presenza del crocifisso è sempre stata ammessa dalle leggi dello stato e giustificata anche da pedagogisti positivisti. Si potrebbe replicare, sul piano strettamente formale, che si trattava di un singolare separatismo, visto che la religione cattolica era per statuto la religione ufficiale dello Stato. Ma il problema vero è che anche in quel periodo storico l'Italia continuava ad essere un paese monoculturale e monoreligioso, mentre ormai dagli ultimi decenni del secolo scorso è – come tutta l'Europa – un paese multiculturale e multireligioso, in cui – come ha scritto la Corte costituzionale²⁰ – debbono convivere “fedi, culture e tradizioni diverse”. Il punto di riferimento non può essere il passato ma il presente, non il nostro stesso paese con la sua storia ma, per dire, gli Stati Uniti, in cui questa situazione è presente sin dalle origini.

Un ritorno al diritto dovrebbe scontare che l'attribuzione di un significato civile ad un simbolo univocamente religioso non è compito del potere giudiziario, bensì di quello politico: governo e parlamento. Lo strumento, inoltre, non può che essere una legge – e non il vecchio armamentario regolamentare fascista.

La valutazione dovrebbe essere svolta in una coerente visione d'assieme basata sulla libertà di coscienza: la quale, infatti, è un “bene costituzionalmente rilevante”²¹ e quindi

“dev'essere protetta in misura proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essa riconosciuta nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana”²²,

al punto che la stessa libertà religiosa ne diventa una particolare declinazione: “libertà di coscienza in relazione all'esperienza religiosa”²³.

Di conseguenza, si potrebbe consentire l'esposizione nelle aule scolastiche dei simboli richiesti dagli stessi alunni e, laddove sorga contestazione (perché un non credente, ad esempio, solleva obiezione di coscienza nei confronti di tutti i simboli religiosi), rinvii la soluzione ad un processo: ma di tipo non contenzioso, che lascia vincitori e vinti pronti a riprendere il conflitto sotto altre forme, ma di mediazione. Secondo un modello, cioè, non ignoto al diritto italiano (per esempio, in materia di diritto di famiglia) e adottato in materia di esposizione del crocifisso proprio in Baviera a seguito del ricordato intervento demolitorio della Corte costituzionale.

²⁰ Corte cost., sent. 440/1995.

²¹ Corte cost., 409/1989.

²² Corte cost., sent. 149/1995, che richiama la 467/1991.

²³ Corte cost., sent. 334/1996.



Non si tiene conto di questa soluzione flessibile, consentanea alla “prudenza” della laicità²⁴, quando si osserva che “un muro bianco nella scuola (...) non è certo più neutrale che avere un crocefisso sul muro”²⁵. L’osservazione vale nei confronti di una legge (la quale, come detto, in Italia non c’è) che si muova secondo lo schema rigido dell’*aut ... aut*. Ma, se si usassero la tolleranza e il rispetto come misura critica dei rapporti sociali e giuridici, specie all’interno delle istituzioni formative, il crocifisso potrebbe a seconda dei casi rimanere al suo posto, o essere affiancato da altri simboli o anche rimosso per elementare, e ad un tempo profondo, rispetto della libertà di coscienza anche di un solo soggetto, in nessun altro modo componibile. La sfida per l’Europa contemporanea sta certo nel “trovare un nuovo approccio che assicuri aule scolastiche pluraliste nonostante la presenza in tutte o alcune di esse della croce” – come sostiene Weiler – tanto quanto nonostante l’assenza in tutte o alcune di esse del crocifisso. Ma se si imbocca, di chiunque sia la responsabilità, la strada che porta nelle aule giudiziarie è giusto che si lasci spazio al diritto e non a valutazioni extra-giuridiche sulla tradizione culturale o sul sentimento della maggioranza o sulla sensibilità media quali si ritengono opinabilmente riversati nell’ordinamento giuridico.

A rifiutare questa “profanazione della croce” – come si espresse il tribunale costituzionale tedesco nella sentenza ricordata e, con riferimento ora a quella di Strasburgo, si ritiene anche in ambienti cattolici²⁶ - dovrebbe essere la stessa chiesa. Perché per i cristiani il crocifisso non è soltanto un uomo generoso, *de cuius morte nisi bonum*, ma è Dio che si fa uomo e – come scrive l’apostolo Paolo ai Filippesi - si umilia fino alla morte di croce per salvare tutti gli uomini. Non si può, allora, ridurre la croce ad un logo o, come diceva don Tonino Bello²⁷, inquadrarla

“nella cornice della sapienza umana”: “l’abbiamo attaccata con riverenza alle pareti di casa nostra, ma non ce la siamo piantata nel cuore. Pende dal nostro collo, ma non pende sulle nostre scelte”.

²⁴ N. COLAIANNI, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale*, il Mulino, Bologna, 2008, pp. 101 ss.

²⁵ J.H.H. WEILER, *Il crocifisso a Strasburgo: una decisione “imbarazzante”*, in *Quaderni costituzionali*, 2010, p. 153 s.

²⁶ Cfr. M.C. BARTOLOMEI, *Crocifissi a scuola: vecchi obblighi e nuove sfide*, in *Jesus*, 2009, n. 12, p. 52.

²⁷ A. BELLO, *Alla finestra la speranza*, Cinisello Balsamo, San Paolo, 1988, p. 47.